

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO N. R.G. 6589/2022

della sig.ra **Irene Di Fede**, nata a Palermo il 13.08.1988, C.F. DFDRNI88M53G273Q, assistita, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato ad uso PAT, da intendersi in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Barrile (c.f. BRRMSM68T16E974Z), il quale indica il fax n. 0916092533 ed indirizzo pec: avv.massimobarrile@pec.it, per le comunicazioni di cancelleria, e dall'Avv. Luciano Romeo (c.f. RMOLCN90M22G273B), il quale indica il seguente indirizzo pec: avv.lucianoromeo@pec.it) per le comunicazioni di cancelleria

- ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*; Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, c.f. 80018500829, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è *ex lege* domiciliato

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

Francesca Giordano, nata a Palermo il 16.12.1986, c.f. GRDFNC86T56G273U, residente in Palermo, via G. Marconi n. 73

- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO,

- del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 37973 del 07.12.2022 di approvazione della graduatoria regionale per la Sicilia, classe di concorso A013 – Discipline letterarie, latino e greco, del concorso straordinario per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma

9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106;

- di tutti gli atti e verbali, non conosciuti, adottati dalla Commissione esaminatrice;
- ove occorresse, dell'Avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 38117 del 09.12.2022, di avvio delle operazioni di scelta/attribuzione delle sedi ai vincitori del concorso; dell'Avviso dell'USR Sicilia prot. n. 38954 del 15.12.2022, di assegnazione delle sedi ai vincitori della procedura concorsuale;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati.

Premessa.

1. Con ricorso in atto pendente dinanzi a Codesto T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, n. r.g. 6589/2022, la sig.ra Di Fede ha impugnato:

- il Decreto del Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione, del Ministero dell'Istruzione n. 1081 del 06.05.2022, recante il bando di concorso per la Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicato nella G.U.R.I. - serie speciale concorsi n. 39 del 17.05.2022;
- il Decreto Ministeriale n. 108 del 28.04.2022, recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73";
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati;

ed ha altresì richiesto l'accertamento del suo diritto a partecipare alla procedura concorsuale di che trattasi.

2. In particolare, la ricorrente ha lamentato che tra i requisiti di partecipazione al concorso di che trattasi, era prescritto lo svolgimento di

“un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Nonostante la stessa avesse prestato uno dei tre anni sopra richiesti (a.s. 2019/2020) presso una **scuola regionale**, “equiparata” per legge alla scuola statale, la formulazione letterale del requisito di cui sopra non dava spazio a margini interpretativi, sicché la sig.ra Di Fede non poteva partecipare al concorso, né tantomeno la procedura informatizzata adottata dall’Amministrazione ministeriale resistente per la presentazione delle domande di partecipazione, consentiva la possibilità di “integrare” o “modificare” il modello di domanda, sicché la ricorrente, per poter anche solo presentare la domanda partecipativa, sarebbe stata costretta a dichiarare falsamente, sotto propria responsabilità penale, che il servizio di che trattasi era stato svolto nella scuola statale.

Pertanto, con il ricorso principale, la ricorrente chiedeva anzitutto l’adozione di misure cautelari che le consentissero di presentare la domanda di partecipazione alla procedura, non potendo dichiarare falsamente il possesso del requisito in parola.

4. Con decreto cautelare n. 3718/2022 del 10.06.2022, l’invocata misura cautelare era negata.

5. Con successiva Ordinanza cautelare n. 4396/2022, depositata il 13.07.2022, si confermava il rigetto, anche in sede collegiale, della richiesta cautelare.

6. Avverso il superiore provvedimento, la ricorrente interponeva appello cautelare dinanzi il Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 4808/2022 pubblicata il 06.10.2022, accoglieva l’appello e per l’effetto disponeva la sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi Codesto T.A.R., ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

7. Con istanza di prelievo del 18.10.2022, si rappresentava l’esigenza di una celere fissazione dell’udienza di merito in ragione dell’espletamento, in corso, delle prove concorsuali.

8. Con successiva comunicazione di cancelleria, la ricorrente era resa edotta della fissazione dell’udienza di merito per il giorno **24 gennaio 2023**.

9. Tuttavia, con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia prot. n. 37973 del 07.12.2022, oggetto di odierna impugnativa per motivi aggiunti, è stata pubblicata la graduatoria di merito per la classe concorsuale a cui la ricorrente aspira.

10. Da ciò il presente ricorso per motivi aggiunti, che è affidato ai seguenti motivi

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DISPOSTI IN ASSENZA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA RICORRENTE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE.

Si deduce l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati, in quanto adottati in assenza della partecipazione della ricorrente al concorso, stante la illegittimità del contenuto immediatamente escludente del bando, gravato con il ricorso principale (n. r.g. 6589/2022).

A tal fine, si richiamano i motivi di censura già spiegati con l'atto introduttivo del giudizio.

I. Illegittimità degli atti impugnati, nella parte in cui escludono il riconoscimento del servizio prestato presso gli istituti scolastici regionali: violazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 2, comma 2, del d.l. 255/2001 - violazione del principio del favor participationis - eccesso di potere per sviamento - irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità - disparità di trattamento.

Come anticipato in narrativa, oggetto del presente giudizio è la contestazione della legittimità del bando di concorso e dei successivi atti della procedura, nella parte in cui non prevedono, quale requisito partecipativo, che il servizio prestato dall'aspirante candidato possa essere svolto anche presso istituti "equiparati" per legge a quelli statali.

Ed infatti, il primo comma dell'art. 3 del bando di concorso ha previsto i seguenti requisiti di partecipazione: "*1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della*

normativa vigente; b. non aver partecipato alle procedure di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma; c. avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d. avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c, nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”.

Orbene, la sig.ra Di Fedè, odierna ricorrente, quanto ai menzionati requisiti di partecipazione:

a) è in possesso del titolo di studio (laurea magistrale in scienze dell'antichità, curriculum storia e civiltà del mediterraneo antico, classe LM-15 - classe delle lauree magistrali in filologia, letterature e storia dell'antichità) per l'accesso alla classe di classe di concorso A013 “discipline letterarie, latino e greco”¹;

b) non ha partecipato alle procedure di cui all'art. 59, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 73/2021;

c) ha svolto il seguente servizio a decorrere dall'a.s. 2017/2018:

- nell'a.s. 2021/2022 presso l'I.S. “G. Ugdulena” di Termini Imerese (PA), in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso “discipline letterarie, latino e greco” (A013), dal 06/09/2021 e cessazione al 30/06/2022;
- nell'a.s. 2020/2021 presso l'I.C.S. “E. Ventimiglia” di Belmonte Mezzagno (PA), in qualità di docente di scuola secondaria di I grado, per la classe di concorso “italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado” (A022), dal

¹ Si segnala, altresì, che la sussistenza del titolo di accesso per la classe A013 è già stata positivamente valutata dall'Amministrazione scolastica in sede di convalida del punteggio per la supplenza ottenuta dalla ricorrente quale idonea nelle GPS della provincia di Palermo.

29/09/2020 al 30/06/2021;

- nell'a.s. 2019/2020 presso il Liceo Artistico Regionale “*R. Guttuso*” di Bagheria (PA), in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso “discipline letterarie” (A012), dal 02.12.2019 al 30.06.2020;

d) ha svolto almeno un anno (2021/2022) nella specifica classe di concorso (A013).

Nonostante, come sarà infra meglio illustrato, la **scuola regionale** in cui la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2019/2020 sia “equiparata” per legge alla scuola statale, la formulazione letterale del requisito partecipativo sub lett. c) del bando (“*servizio nelle istituzioni scolastiche statali*”), non dà spazio a margini interpretativi, sicché la sig.ra Di Fede è stata impossibilitata a partecipare alla procedura di che trattasi.

A ciò va aggiunto che, avvalendosi di una procedura informatizzata per la presentazione delle domande di partecipazione, l'Amministrazione ministeriale resistente ha escluso la possibilità di “integrare” o “modificare” il modello di domanda, sicché la ricorrente, per poter anche solo presentare la domanda partecipativa, sarebbe costretta a dichiarare falsamente, sotto propria responsabilità penale, che il servizio di che trattasi è stato svolto nella scuola statale.

Il bando di concorso ed i successivi atti della procedura, conclusasi con la graduatoria finale oggetto di odierna impugnativa sono evidentemente illegittimi.

Viene in rilievo, in particolare, l'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 (c.d. T.U. Istruzione) - pure richiamato nelle premesse degli atti impugnati - che, al primo comma, così recita: “1. *Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. ...*”.

La disposizione - collocata nella Sezione IV, del Titolo I della Parte III e rubricata “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” -

equipara pertanto, “*ai fini giuridici ed economici*”, il servizio prestato presso le scuole pareggiate a quello prestato presso le scuole statali.

L’equiparazione in questione comporta, quindi, che il servizio in parola verrà computato ai fini di anzianità, come se fosse stato prestato presso istituti statali.

Ciò posto, venendo al caso di specie, va anzitutto osservato che il Liceo Artistico Regionale di Bagheria, dove la ricorrente ha prestato servizio nell’a.s.2019/2020, **ha acquisito illo tempore lo status di scuola pareggiata** (art. 356 D.lgs. n. 297/1994), giusta Decreto Assessoriale n. 1366 del 02/09/1969, come pure confermato dall’Assessorato Regionale all’Istruzione ed alla Formazione Professionale nella nota prot. n. 36093/2016 del 23.06.2013.

A ciò si aggiunga che lo status di scuola pareggiata **non è venuto meno** con l’entrata in vigore del D.L. n. 250/2005, convertito in legge n. 27/2006, che all’art. 1 bis ha previsto che: “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie*”.

In altri termini, la successiva acquisizione da parte dell’istituto in parola dello status di “scuola paritaria”, avvenuto nel 2002, non ha fatto venire meno l’acquisito pareggiamento. Ed infatti, come pure confermato dalle pronunce rese dal Tribunale di Palermo, sez. lavoro - da ultimo con le sentenze n. 2561/2020 del 17.09.2020 e n. 1797/2020 del 25.06.2020 - in fattispecie relative ad Istituti della ex Provincia di Palermo, “***Appare, quindi, irrilevante che il legislatore con successivo intervento abbia trasformato anche le scuole pareggiate in paritarie, perché tale intervento formale non muta in concreto la natura e le caratteristiche dell’Istituto scolastico regionale pareggiato, sicché, in assenza di prova di un sostanziale mutamento di dette condizioni – il cui onere probatorio incombeva sulla parte convenuta – deve ritenersi che i servizi prestati presso di esso abbiano mantenuto le medesime caratteristiche di quelli prestati nelle scuole statali, presentando quindi quella omogeneità di struttura, delle prestazioni e delle modalità del loro svolgimento che***

renderebbero ingiustificato, anche a mente della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, il diniego del loro riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera. Deve, quindi, ritenersi che la norma dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 continui ad applicarsi alle scuole che prima della riforma erano pareggiate, a meno che risulti provato che esse, nelle more, hanno mutato le proprie caratteristiche tanto da portare ad escludere in concreto che esse siano equiparabili alle scuole statali, come la norma in parola prevede quanto ai servizi in esse prestati”.

Ad analoghe conclusioni perviene, altresì, l'Assessorato Regionale nella richiamata nota prot. n. 36093/2016, ivi affermandosi che: “in ordine allo status di pareggiamento nessun provvedimento ... è stato emesso da parte di questo Assessorato per la revoca del pareggiamento stesso”.

Attesa la permanenza dello status di scuola pareggiata dell'istituto scolastico di Bagheria e considerato che la *ratio* del richiamato art. 485 è quella della piena equiparazione dei servizi, si appalesa priva di logicità e, dunque, contraddittoria, la mancata inclusione di tali servizi tra quelli utili a partecipare alla procedura concorsuale che ci interessa.

Si rammenta, che la tesi qui propugnata è stata già positivamente valutata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare (ord. n. 4808/2022). Ed infatti, in accoglimento dell'appello così ha statuito il Supremo Consesso amministrativo: *“Ritenuto che l'appellante risulta essere in possesso di due anni di servizio statale e di un anno di servizio regionale presso il Liceo Artistico Regionale di Bagheria, che ha acquisito lo status di scuola pareggiata (art. 356 D.lgs. n. 297/1994), con Decreto Assessoriale n. 1366 del 02/09/1969, come confermato dall'Assessorato Regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale nella nota prot. n. 36093/2016: “in ordine allo status di pareggiamento nessun provvedimento ... è stato emesso da parte di questo Assessorato per la revoca del pareggiamento stesso”;*

ritenuto che va rimarcata la differenza tra le predette due categorie di scuole non statali, giacché le scuole pareggiate garantiscono, ai sensi dell'art. 356 del D.lgs. 297/1994 (sul pareggiamento) che numero e tipo di cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che tali cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite

con regolamento, a seguito d'apposito pubblico concorso, o risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno 7/10 in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione, ogni altro tipo d'insegnamento privato non godendo d'altrettanta protezione; (C.d.S. 1344/2020)".

Trattandosi di scuola pareggiata - e non di scuola paritaria privata - è evidente come il servizio prestato presso tali tipologie di scuole doveva essere computato ai fini concorsuali.

Da ciò, l'illegittimità del requisito immediatamente escludente contestato dalla ricorrente e, in via derivata, l'illegittimità della graduatoria finale oggi impugnata.

E non basta. Sussistono ulteriori ragioni per confermare la piena "equiparazione" del servizio svolto dalla ricorrente con analogo servizio statale.

In proposito, occorre preliminarmente richiamare il principio costituzionale della libertà di educazione, che trova spazio all'art. 33 Cost., commi 3 e 4, che così sancisce: "3. *Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.* 4. *La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali*".

I superiori principi sono stati concretizzati nella istituzione delle scuole riconosciute paritarie, di cui alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 (art 1, co. 1, legge n. 62 del 2000: "1. *Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita ...").

Pertanto, del sistema nazionale di istruzione fanno parte le scuole statali e le scuole paritarie, sia private che soprattutto **pubbliche degli enti locali**.

Nella specie, dunque, nessun differenziazione può porsi tra i docenti

statali ed i docenti impiegati presso gli istituti scolastici regionali (tra cui la ricorrente), il cui rapporto lavorativo, di tutta evidenza, è sussumibile entro lo schema del pubblico impiego privatizzato, seppure in un comparto diverso da quello scolastico (nella specie Regioni ed autonomie locali).

Detto altrimenti, non si disquisisce sulla parificazione tra pubblico e privato, poiché il rapporto lavorativo della ricorrente presso gli istituti scolastici in parola era chiaramente di tipo “pubblico”.

Sul punto, appare sufficiente richiamare il contenuto della citata nota dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale prot. n. 36093/2016, nella parte in cui si afferma che: **“le scuole della regione siciliana ... sono gestite come le scuole dello stato, tantè, che ai sensi delle leggi regionali n. 7/1974, 53/1976 e 34/1990 lo scrivente Dipartimento procede alla nomina in ruolo del personale docente e non docente, al conferimento delle supplenze annuali agli analoghi scuole dello stato”**.

Ed infatti, legge regionale siciliana n. 7/1974 prescrive all'art. 13 che: **“Possono accedere all' impiego tra il personale insegnante e non insegnante degli istituti d' arte regionali, delle scuole medie annesses e dell' Istituto tecnico femminile di Catania coloro che siano in possesso: a) dei requisiti generali per l' ammissione agli impieghi civili dello Stato; b) del titolo di studio e degli altri titoli previsti dalla vigente legislazione statale sull' istruzione secondaria ed artistica; c) dell' abilitazione all' insegnamento ove richiesta”**; al successivo art. 14, primo comma, che: **“L'assunzione in servizio del personale direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole di cui all' articolo precedente è effettuata unicamente per pubblici concorsi da svolgersi ogni tre anni a decorrere dall' anno scolastico 1978- 79 con le modalità prescritte per il corrispondente personale statale”**; e, infine, all'art. 19 primo comma che: **“Il trattamento economico del personale direttivo insegnante e non insegnante è quello previsto per il corrispondente personale statale”**.

Quanto poi alle procedure di reclutamento, v'è da dire che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 124/1999, **“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente**

tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".

Supplenze che, in forza del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13.06.2007 e ss.mm.ii., possono essere conferite mediante la formazione di "graduatorie di Istituto" (art. 5), in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto e divise in tre fasce.

Orbene, la stessa modalità di reclutamento di cui sopra è stata anche utilizzata per l'assegnazione degli incarichi alla ricorrente.

A riprova di ciò, basti richiamare l'art. 8 della legge regionale n. 34/1990, che sancisce: *"1. Con decorrenza dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi di presidenza e le supplenze annuali del personale insegnante e di quello non insegnante negli istituti e scuole di cui all' articolo 1 sono conferiti sulla base di graduatorie regionali compilate ogni biennio. 2. Alla formazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi di presidenza e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dall' Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con apposita ordinanza, da emanarsi sulla scorta della legislazione vigente in materia"*;

Anche sotto tale profilo, dunque, non sussiste alcuna differenziazione tra la ricorrente ed il personale docente statale.

Anche lo status di "scuola paritaria" acquisito dal liceo regionale di che trattasi consente l'equiparazione con la scuola statale.

Subito dopo l'approvazione della legge richiamata legge n. 62/2000, è infatti intervenuto l'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001 del 3 luglio 2001, conv. con legge n. 333 del 2 agosto 2001, secondo cui: *"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista*

per il servizio prestato nelle scuole statali”.

La Corte costituzionale ha altresì affermato (sentenza n. 33 del 2005) che “*la L. n. 62 del 2000, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa disciplinate*”.

Con ciò, il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private **lo stesso valore** di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo **alla qualità del servizio di istruzione** erogato dall'istituzione scolastica paritaria.

Non vi è, dunque, ragione alcuna per limitare l'efficacia della disposta equiparazione dei servizi statali e paritari, che vanno “valutati nella stessa misura”.

Consegue che il servizio prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2019/2020 in una scuola (anche) paritaria, andrà certamente ritenuto utile ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale *de qua*, con evidente erroneità degli atti impugnati, che non hanno consentito la partecipazione della ricorrente al concorso, per cui la stessa non può risultare nella graduatoria oggi impugnata.

Dimostrato, dunque, il contrasto degli atti impugnati, nella parte in cui escludono i servizi “equiparati” a quelli statali come utili ai fini partecipativi, occorre in ultimo dedurre sulla circostanza per cui tale contrasto possa discendere direttamente dalla normativa primaria e, quindi, dall'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata, sollevando la relativa questione, o se sia invece possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata.

La seconda opzione è, chiaramente, preferibile.

In primo luogo, ben potrebbe ricorrersi ad una **interpretazione sistematica**, con lo scopo di determinare il significato della disposizione, inserita nel sistema legislativo complessivo, ossia tenendo conto della disciplina vigente in cui si inserisce la norma da interpretare.

Sotto questo profilo, è evidente che la nozione di “servizio statale” vada intesa nel senso di ricomprendervi anche servizi a questo “equiparati”, di talché, l’art. 485 d.lgs. 297/94 “integrerebbe” l’art. 59 del d.l. 73/2021 o, per meglio dire, lo completerebbe.

Analoga soluzione interpretativa è stata di recente utilizzata dal **Consiglio di Stato, sez. VII, che, nella sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842**, in tema di “carta docenti”, ha ritenuto che *“la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell’art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L’interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.)”*.

Sotto altro connesso profilo, si osserva come la norma di dubbia legittimità (il richiamato comma 9-bis dell’art. 59) è stata inserita in un atto normativo la cui ratio è stata quella di prevedere “misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19”, all’intero del Titolo VI, rubricato “Giovani, scuola e ricerca”.

Se, dunque, l’intento del legislatore è stato quello, da un lato, di accelerare il percorso di reclutamento e, dall’altro lato, di consentire ai giovani di uscire da precariato, risulterebbe ancor meno fondata la tesi di una interpretazione restrittiva e formalistica della disposizione in parola che, evidentemente, escluderebbe soggetti che hanno svolto le medesime funzioni degli analoghi “colleghi” precari statali.

In altre parole, un’interpretazione del tipo qui contestata, di fatto, si

porrebbe in contrasto con la ratio normativa che, evidentemente, è improntata al **principio del “favor participationis”**, che assolve infatti all'esigenza di ampliare la platea dei concorrenti: nella specie, sia per consentire la selezione delle domande più meritevoli, sia per consentire la fuoriuscita dal precariato di un numero maggiore di giovani.

Ad ulteriore conferma della bontà della tesi qui propugnata, si osserva che, in occasione di precedenti procedure straordinarie, il legislatore aveva avuto cura di inserire un riferimento ai servizi “equiparati” ai fini dell’accesso.

Il riferimento è, ad esempio, all’art. 1 del decreto-legge n. 126/2019, conv. con modif. dalla legge n. 159/2019, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”. In particolare, ai sensi dei commi 1, 5, 6 e 7: *“1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo. ... 5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ... 6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8*

novembre 2013, n. 128. ... 7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie ...”.

Per quanto sopra, i provvedimenti impugnati andranno certamente annullati.

I.I In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 59 del d.l. 73/2021, per violazione degli artt. 3 e 33 Cost.,

In ultimo, per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui non si volesse aderire alle superiori argomentazioni di “compatibilità costituzionale” tra le due norme, non potrà che dubitarsi della legittimità del richiamato comma 9-bis dell’art. 59.

Sussisterebbe, infatti, una **ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento**, in violazione dell’art. 3 Cost., che verrebbe realizzata rispetto: (i) al servizio non di ruolo prestato presso scuole pubbliche statali; (ii) al servizio non di ruolo prestato presso scuole pareggiate.

Ed infatti, è paradossale il fatto che, mentre il servizio reso in scuola pareggiate sarebbe idoneo ai fini di carriera, con piena equiparazione giuridica ed economica al servizio statale, lo stesso servizio non sia invece utile ai fini della partecipazione ad un concorso finalizzato al reclutamento di soggetti già in possesso di almeno un triennio di servizio “pre-ruolo”.

In sostanza, la disposizione limiterebbe la possibilità di partecipare alla procedura ai concorrenti che, pur in possesso di comprovata esperienza, sarebbero esclusi dalla procedura.

Sotto questo aspetto, si configurerebbe altresì la violazione del disposto di cui all’art. 33, quarto comma, Cost., secondo cui: “*La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali*”.

La disposizione tutela e conferma l’equivalenza (qualitativa e dunque professionale) fra il servizio di docenza reso presso scuole pubbliche statali e quello prestato presso scuole pareggiate e/o paritarie (nella specie peraltro

pubbliche).

In conclusione, ove interpretato diversamente, si chiede di rimettere la questione di costituzionalità relativamente all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per violazione degli artt. 3 e 33 Cost.

Per tutto quanto sopra, risulta certamente illegittimo il bando di concorso, con conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti oggi impugnati, i quali andranno certamente annullati.

ISTANZA DI NOTIFICA

AI SENSI DEGLI ARTT. 52 COMMA 2 C.P.A. E 151 C.P.C.

**O, IN SUBORDINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 41 COMMA 4 C.P.A. E
150 C.P.C.**

Qualora occorra, si formula la presente istanza di notifica agli ulteriori eventuali "controinteressati":

premessato che

- il ricorso ha per oggetto l'impugnazione degli atti meglio in epigrafe indicati;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, l'onere di notificazione va adempiuto nei confronti di coloro che risultano collocati in graduatoria;

rilevato che

- la notifica del ricorso sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma anche e soprattutto per l'impossibilità di identificarli tutti;

considerato che

- l'Autorità giudiziaria può, ai sensi dell'art. 51 comma 2 c.p.a., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica, richiamando l'art. 151 c.p.c.;
- in materia *de qua*, anche per esigenze di celerità, è frequentemente disposta, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata

al procedimento di cui si controverte;

tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

si formula istanza affinché sia valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione del ricorso, ai sensi degli artt. 51 comma 2 c.p.a. e 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., mediante tradizionale notifica per pubblici proclami, nei confronti di tutti i candidati che risultano collocati in graduatoria, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Sicilia, dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità della ricorrente e dell'amministrazione intimata;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come tutti i candidati che risultano collocati nella graduatoria regionale per la Sicilia, classe di concorso A013 – Discipline letterarie, latino e greco, del concorso straordinario per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, approvata giusta D.D.G. prot. n. 37973 del 07.12.2022.

Tutto quanto sopra argomentato e dedotto, tanto in fatto quanto in diritto; si conclude perché,

VOGLIA IL T.A.R. LAZIO - ROMA

- in integrale accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, annullare in parte qua i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, dire e dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale *de qua*;
- in via subordinata, ove occorresse, si chiede di rimettere la questione di costituzionalità relativamente all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 luglio 2021, n. 106, per violazione degli artt. 3 e 33 Cost., per i motivi illustrati in ricorso;

- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In via istruttoria, si depositano documenti come da indice in allegato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, ha valore indeterminabile. Il contributo unificato è dovuto nella misura dimezzata di euro 325,00.

Palermo, 11 gennaio 2023

Avv. Massimo Barrile

Avv. Luciano Romeo

Firmato digitalmente da
massimo barrile

CN = massimo barrile
C = IT

Firmato digitalmente da

LUCIANO ROMEO

CN = ROMEO.LUCIANO
T = AVVOCATO
SerialNumber =
TINIT-RMOLCN90M22G273B